REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

CIRCOLARE REGIONALE PER LA STAGIONE BALNEARE 2026

DECRETO LEGISLATIVO N. 116 DEL 30 MAGGIO 2008

Decreto del Ministero della Salute del 30 marzo 2010 e del 19 aprile 2018

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

Circolare regionale per la gestione della qualità delle acque di balneazione per la stagione 2026. Attuazione della Direttiva 2006/7/CE del 15 febbraio 2006, del D.lgs. 30 maggio 2008, n.116 e del D.M. 30 marzo 2010 e s.m.i.

Sommario

1. PREMESSA ... 2

1.1. Informazioni generali ... 2
1.2. I sistemi informativi utilizzati per il monitoraggio e la gestione delle acque di balneazione ... 3

2. ESITI E CLASSIFICAZIONE RELATIVI ALL'ANNO 2025 ... 4

2.1.1. Acque di balneazione aventi giudizio di qualità inferiore ad "eccellente" ... 4
2.2. Superamenti dei limiti previsti dall'All. A del D.M. 30 marzo 2010 nella stagione 2025 ... 6
2.2.1. Inquinamento di breve durata (art. 2 comma 1 lett. d del D.lgs.116/08) ... 6
2.2.2. Inquinamento di durata superiore alle 72 ore ... 7

3. ELENCO DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE E PROGRAMMA DI MONITORAGGIO 2026 ... 8

3.1. Raggruppamento di acque di balneazione ... 8
3.2. Modifiche acque di Balneazione ... 8
3.3. Individuazione dell'elenco delle acque di balneazione ... 8
3.4. Programma di Monitoraggio ... 10
3.4.1. Modifiche introdotte dal D.M. 19 aprile 2018 al D.M. 30 marzo 2010 ... 13

4. BALNEABILITÀ E MISURE DI GESTIONE ... 14

4.1. Superamento dei limiti e divieto temporaneo alla balneazione ... 15
4.1.1. Limiti di cui all'Allegato A del D.M. 30 marzo 2010 ... 15
4.1.2. Inquinamento di breve durata ... 17
4.1.3. Proliferazione cianobatterica o di macroalghe, fitoplancton o fitobentos marino ... 18
4.2. Comunicazioni ... 18
4.2.1. Delimitazione dei divieti temporanei nel corso della stagione balneare ... 19
4.3. Situazione anomala (art. 2 comma 1 punto g) D.lgs. n. 116/08 ... 20

5. PROFILI DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE ... 21

6. MODIFICA DELLA LISTA DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE ... 22

7. INFORMAZIONE AL PUBBLICO E COMUNICAZIONI ... 23

ELENCO DEGLI ALLEGATI ... 25

1. PREMESSA

1.1. Informazioni generali

La Direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e recepita dallo Stato italiano con D.lgs. n. 116/08 e s.m.i., stabilisce disposizioni in materia di monitoraggio, classificazione, gestione ed informazione al pubblico in merito alla qualità delle acque di balneazione.

Il Decreto definisce le acque di balneazione come le *"acque superficiali o parte di esse nelle quali l'autorità competente prevede che venga praticata la balneazione e non ha imposto un divieto permanente di balneazione"* ed impone che il punto di monitoraggio venga fissato all'interno dell'acqua di balneazione ed individuato ove si prevede il maggior afflusso di bagnanti o il rischio più elevato di inquinamento, sulla base del profilo delle acque di balneazione di cui all'art. 9 del medesimo Decreto.

Durante la stagione di balneazione devono essere applicate da tutti i soggetti competenti, ed in particolare dalla Regione, dai Comuni e dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS), tutte le disposizioni contenute nella Direttiva 2006/7/CE, nel D.lgs. 116/08 e nei Decreti del Ministero della Salute del 30 marzo 2010 e del 19 aprile 2018, nonché quelle contenute nella presente Circolare Regionale, al fine di garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

La stagione balneare per la Regione Sardegna, ai fini della Direttiva 2006/7/CE e del D.Lgs 116/08, ha inizio in data 1° maggio e termina in data 30 settembre di ogni anno, ad eccezione delle due acque di balneazione del Comune di Villaputzu, presso la spiaggia di Murtas, per le quali la stagione ha inizio posticipato al 1° giugno, in conseguenza di quanto concordato in data 29.04.2016 tra tutti i soggetti istituzionali competenti e di quanto ratificato nel Protocollo d'Intesa sottoscritto dal Ministero della Difesa e dalla Regione Autonoma della Sardegna in data 18.12.2017

La presente Circolare è disponibile nel **sito Regionale della Balneazione**, consultabile e scaricabile a partire dall'indirizzo https://autoritadibacino.regione.sardegna.it/ attraverso la sezione denominata "Monitoraggio" alla voce "Le acque di balneazione" raggiungibile anche tramite il seguente link diretto https://www.sardegnaambiente.it/balneazione.

Al termine di ogni stagione balneare, ai sensi degli artt. 7 e 8 del D.lgs. n. 116/08, la Regione Sardegna effettua la valutazione della qualità delle acque di balneazione, sulla base dei risultati delle analisi fornite dall'ARPAS, e la classificazione delle acque di balneazione, secondo i seguenti livelli di qualità:

- *"scarsa"*
- *"sufficiente"*

- *"buona"*
- *"eccellente"*
- *"insufficientemente campionata" o "non classificabile".*

Gli esiti delle classificazioni sono resi noti con apposita Determinazione del Direttore del Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione delle siccità (di seguito Servizio tutela e gestione delle risorse idriche o STGRI), trasmessa al Ministero della Salute, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ed ai diversi soggetti competenti (Sindaci, ARPAS, etc.).

Inoltre, la stessa è resa disponibile al pubblico attraverso il Portale Regionale della Balneazione disponibile all'indirizzo https://www.sardegnaambiente.it/balneazione raggiungibile anche attraverso la home page del portale dell'Autorità di Bacino della Sardegna https://autoritadibacino.regione.sardegna.it.

1.2. I sistemi informativi utilizzati per il monitoraggio e la gestione delle acque di balneazione

A seguito delle evoluzioni normative ed, in ultimo, in attuazione della Direttiva 2006/7/CE, del D.lgs. n. 116/08 e dei D.M. 30 marzo 2010 e 19 aprile 2018, la Regione Autonoma della Sardegna, attraverso il Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, ha predisposto il più volte citato **Portale Regionale della Balneazione** al fine di promuovere e divulgare con tempestività le informazioni riguardanti le acque di balneazione, così come previsto dagli art.14 e 15 del D.lgs. 116/08.

Ulteriori informazioni inerenti allo stato di qualità dei corpi idrici ai sensi del D.lgs. n. 152/06, sia interni che di transizione e marino-costieri, e sugli scarichi provenienti da impianti di depurazione di acque reflue urbane ed industriali, possono essere acquisite attraverso il Sistema Informativo CeDoc (Centro di Documentazione dei bacini idrografici), istituito ai sensi della L.R. n. 14/2000. Attraverso il CeDoc, raggiungibile all'indirizzo https://cedoc-webgis.regione.sardegna.it, è possibile consultare i dati di monitoraggio delle acque sia per la qualità ambientale che per la specifica destinazione d'uso.

Le informazioni sulle acque di balneazione sono inoltre rese disponibili dal Ministero della Salute attraverso il "Portale Acque", all'indirizzo https://www.portaleacque.salute.gov.it/PortaleAcquePubblico/, nell'apposita sezione dedicata alle "Acque di balneazione" che ne consente la visualizzazione con i relativi punti di campionamento, gli esiti analitici, etc.

I risultati delle attività di campionamento, derivanti sia dalle analisi routinarie che da quelle eventualmente suppletive, vengono trasmessi dall'ARPAS ai Sistemi Informativi Regionali, al Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) del Ministero della Salute, reso disponibile alle strutture preposte all'indirizzo https://nsis.sanita.it, nonché ai seguenti indirizzi PEC ed e-mail:

Regione - Autorità di Bacino

- PEC pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it
- E-MAIL info.balneazione@regione.sardegna.it

2. ESITI E CLASSIFICAZIONE RELATIVI ALL'ANNO 2025

La valutazione della qualità delle acque di balneazione viene effettuata sulla base dei risultati analitici dei parametri microbiologici di cui all'Allegato I del D.lgs. n. 116/08 (*Escherichia coli* ed Enterococchi intestinali), con la seguente modalità:

- in relazione a ciascuna acqua di balneazione;
- al termine della stagione balneare;
- attraverso l'elaborazione dei dati relativi alle ultime quattro stagioni;
- secondo la procedura di cui all'Allegato 3 del D.lgs. 116/08.

Per la stagione balneare 2025 il monitoraggio ha interessato 664 acque di balneazione, con campionamenti distribuiti nel periodo compreso tra aprile e settembre (ad eccezione di due acque relative alla spiaggia Murtas, nel Comune di Villaputzu, nelle quali sono distribuiti da maggio a settembre). Gli esiti della classificazione dei giudizi di qualità, elaborati sulla base dei valori di Enterococchi Intestinali ed *Escherichia Coli* presenti nei dati analitici riferiti al quadriennio 2022-2025, sono contenuti nella Determinazione Rep. 210 prot. n. 13784 del 27.11.2025 e sintetizzati nella seguente tabella:

Giudizio di qualità	**n. di acque di balneazione**
Non classificabili per insufficienza di campionamenti	1
Scarsa	1
Sufficiente	3
Buona	14
Eccellente	645
Totale	**664**

2.1.1. Acque di balneazione aventi giudizio di qualità inferiore ad "eccellente"

a. Acque di balneazione "**non classificabili per insufficienza di campionamenti**"

Per la stagione 2025 risulta non classificata per insufficienza di campionamenti, in quanto di nuova istituzione dal 2025, l'acqua di balneazione seguente

Comune	Codice Nazionale	Codice Regionale	Denominazione
Golfo Aranci	IT020104011015	B303SS	IV_V Spiaggia

b. Acque di balneazione classificate in stato di qualità **"Scarsa"**

La seguente n. acqua di balneazione hanno ottenuto il giudizio di qualità scarsa

Comune	Codice Nazionale	Codice Regionale	Denominazione
Golfo Aranci	IT020104011012	B277SS	Prima Spiaggia

L'acqua di balneazione denominata "Prima Spiaggia", pur avendo riportato sia nel 2024 che nel 2025 lo stato di qualità scarsa, a seguito delle specifiche misure di gestione adottate dal Comune di Golfo Aranci ai sensi dell'art. 8 comma 4 del D.lgs. n. 116/08 (comprendenti diverse attività anche di concerto con Abbanoa S.p.A., gestore del Servizio Idrico Integrato, finalizzate alla rimozione delle cause che hanno determinato il decadimento della qualità delle acque ed al contempo alla tutela dei bagnanti) nel corso della stagione balneare 2025 non ha registrato alcun fuori norma dei parametri microbiologici. Il giudizio di qualità "scarsa", ottenuto a conclusione della stagione 2025, deriva sia da superamenti registrati nelle annualità pregresse che da eccessive oscillazioni dei valori dei parametri presenti nella stagione 2025, seppure entro i limiti per la balneabilità in corso di stagione.

In merito alle misure di gestione adottate a causa del giudizio di qualità scarsa, il Comune di Golfo Aranci, con nota prot. 1794 del 02.02.2026 ha trasmesso una Relazione con cui ha illustrato gli interventi posti in essere allo scopo di scongiurare i fenomeni di inquinamento ed a salvaguardia della salute pubblica.

Le attività includono sia infrastrutture che controlli in capo all'Amministrazione comunale e ad Abbanoa - Gestore del Servizio Idrico Integrato, avviati sin dalla stagione 2025 e che verranno garantite anche per la stagione 2026.

c. Acque di balneazione classificate in stato di qualità "**sufficiente**"

Le seguenti n. 3 acque di balneazione hanno ottenuto lo stato di qualità sufficiente

n.	Comune	Codice Nazionale	Codice Regionale	Denominazione
1	Alghero	IT020090003001	B003SS	San Giovanni
2	Golfo Aranci	IT020104011002	B071SS	III Spiaggia
3	Quartu Sant'Elena	IT020092051014	B045CA	S'Oru E Mari

d. Le seguenti n. 14 acque di balneazione sono state classificate in stato di qualità "**buona**"

n.	Comune	Codice Nazionale	Codice Regionale	Denominazione
1	Alghero	IT020090003004	B006SS	Punta Negra
2	Castelsardo	IT020090023002	B028SS	Baia Ostina
3	Castelsardo	IT020090023007	B223SS	100 m Sud Scarico 44
4	Castelsardo	IT020090023012	B292SS	La Marina
5	Sorso	IT020090069013	B221SS	Foce Rio Sorso
6	Dorgali	IT020091017009	B127NU	Gonone I
7	Siniscola	IT020091085005	B040NU	Mare La Torre
8	Cagliari	IT020092009009	B064CA	Cala Mosca
9	Quartu Sant'Elena	IT020092051022	B173CA	725 m a Sud Foce Rio Foxi
10	Cuglieri	IT020095019003	B045OR	Santa Caterina - Spiaggia
11	Bosa	IT020095079010	B105NU	200 m a Nord Foce Fiume Temo
12	Arzachena	IT020104004019	B184SS	Golfo Pero - Muntiggiu
13	La Maddalena	IT020104012026	B280SS	Stagnali
14	Gonnesa	IT020107008006	B181CA	50 m Nord Canale Funtanamare

2.2. Superamenti dei limiti previsti dall'All. A del D.M. 30 marzo 2010 nella stagione 2025

2.2.1. Inquinamento di breve durata (art. 2 comma 1 lett. d del D.lgs.116/08)

Durante la stagione balneare 2025 si sono verificati dei fenomeni riconducibili ad "inquinamento di breve durata" (fenomeni che non incidono sulla qualità delle acque per più di 72 ore dal momento della prima incidenza) per un totale di n. 27 eventi di superamento dei valori limite previsti all'allegato A del Decreto 30 marzo 2010 e s.m.i. su un totale di n. 26 acque di balneazione di seguito riportate.

N	Comune	Codice Nazionale	Codice Regionale	Denominazione
1	Alghero	IT020090003016	B089SS	Porto Conte - Santimbenia
2	Alghero	IT020090003004	B006SS	Punta Negra
3	Arborea	IT020095006002	B007OR	Arborea Strada 18 Spiaggia
4	Arzachena	IT020104004002	B060SS	Baia Sardinia
5	Arzachena	IT020104004019	B184SS	Golfo Pero - Muntiggiu
6	Bosa	IT020095079010	B105NU	200 m a Nord Foce Fiume Temo
7	Cagliari	IT020092009002	B056CA	Poetto Fronte Ex Golfo Angeli Hotel
8	Cagliari	IT020092009011	B066CA	SS 195 Km 5
9	Cagliari	IT020092009013	B196CA	SS 195 Km 6
10	Capoterra	IT020092011002	B068CA	Su Spantu II
11	Cuglieri	IT020095019009	B071OR	S. Caterina Marina
12	Dorgali	IT020091017010	B128NU	Gonone II
13	Golfo Aranci	IT020104011013	B278SS	Cala Moresca
14	Golfo Aranci	IT020104011003	B072SS	Terrata

N	Comune	Codice Nazionale	Codice Regionale	Denominazione
15	La Maddalena	IT020104012026	B280SS	Stagnali
16	Orosei	IT020091063001	B044NU	Spiaggia Camping Cala Ginepro
17	Orosei	IT020091063002	B045NU	Spiaggia Hotel Cala Ginepro
18	Palau	IT020104020003	B052SS	Porto Faro
19	Quartu S. Elena	IT020092051014	B045CA	S'Oru E Mari
20	San Vero Milis	IT020095050007	B040OR	Torre Scala 'E Sale
21	S. Teresa Gallura	IT020104022006	B047SS	La Licciola
22	S. Teresa Gallura	IT020104022008	B137SS	Pultiddolu
23	Siniscola	IT020091085005	B040NU	Mare La Torre
24	Sorso	IT020090069002	B021SS	III Pettine
25	Villasimius	IT020092100003	B021CA	Tanka Village
26	Villasimius	IT020092100004	B022CA	Timi Ama

2.2.2. Inquinamento di durata superiore alle 72 ore

Durante la stagione balneare 2025 si sono verificati n. 20 superamenti dei valori limite previsti all'allegato A del Decreto 30 marzo 2010, aventi una durata superiore alle 72 ore, nelle 19 acque di balneazione riportate nella tabella seguente.

N	Comune	Codice Nazionale	Codice Regionale	Denominazione
1	Alghero	IT020090003011	B083SS	Lido
2	Alghero	IT020090003001	B003SS	San Giovanni
3	Arzachena	IT020104004028	B237SS	325 m Sud Ex Sc. 70 (Sud di P.ta Capaccia)
4	Arzachena	IT020104004015	B179SS	Cala Bitta
5	Arzachena	IT020104004008	B066SS	Capriccioli
6	Arzachena	IT020104004014	B178SS	Ea Bianca
7	Arzachena	IT020104004016	B180SS	Spiaggia Tremonti
8	Badesi	IT020104005005	B225SS	400 m a Nord Foce Coghinas
9	Badesi	IT020104005006	B251SS	Loc.tà Baia delle Mimose
10	La Maddalena	IT020104012026	B280SS	Stagnali
11	Quartu Sant'Elena	IT020092051014	B045CA	S'Oru E Mari
12	Sassari	IT020090064002	B012SS	Argentiera
13	Stintino	IT020090089008	B099SS	L'Ancora
14	Stintino	IT020090089007	B098SS	L'Approdo - Sp. Rocca Ruja
15	Stintino	IT020090089009	B100SS	Le Vele
16	Stintino	IT020090089002	B014SS	Punta Negra - Cala di Vacca
17	Stintino	IT020090089016	B217SS	Punta Sud Cala Lupo
18	Stintino	IT020090089011	B102SS	Spiaggia Rimboschimento
19	Stintino	IT020090089010	B101SS	Spiaggia Tamerici

3. ELENCO DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE E PROGRAMMA DI MONITORAGGIO 2026

Il D.lgs. n. 116/08, all'art.4, prevede che le Regioni individuino e trasmettano al Ministero della Salute ed al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, entro il 1° marzo di ogni anno:

- l'elenco delle acque di balneazione e i punti di monitoraggio;
- il programma di monitoraggio per la stagione balneare.

3.1. Raggruppamento di acque di balneazione

A decorrere dalla stagione balneare 2015 le acque di balneazione di seguito elencate sono state oggetto di raggruppamento ed ai fini del monitoraggio e della classificazione si fa riferimento alle "acque di balneazione contigue monitorate".

Siti raggruppati a partire dal 2015	Acque di balneazione contigue monitorate
B129CA - Capo Pecora **IT020106001001**	B164CA - Su Scivu **IT020106001009**
B166CA - Su Pistoccu **IT020106001011**	B203CA - Portu de Maga **IT020106001013**
B131CA - Costa Verde S'Arcuentu **IT020106001003**	B132CA - Costa Verde Spiaggia Centro **IT020106001004**

3.2. Modifiche acque di Balneazione

Per l'annualità 2026 non sono state apportate modifiche ai punti di inizio e fine delle acque di balneazione ad eccezione di alcuni casi che interessavano due Comuni, uno dei quali per una lunghezza non significativa, per cui il punto di fine/inizio è stato ubicato in corrispondenza del limite amministrativo comunale.

A seguito degli aggiornamenti inerenti alla risoluzione della cartografia ufficiale della regione Sardegna, operati dall'Assessorato competente, che hanno interessato anche la linea di costa, si è dovuto procedere con un adeguamento di quest'ultima ed una rivalutazione delle lunghezze di ciascun tratto.

3.3. Individuazione dell'elenco delle acque di balneazione

Per la stagione balneare 2026, sono state individuate 664 acque di balneazione la cui lunghezza totale corrisponde a circa 1'553 km di costa (dato aggiornato rispetto al precedente che era pari a circa 1'410 km) nonché i relativi tratti (Allegato 1) e punti di campionamento (Allegato 7).

Sin dalla stagione balneare 2011, la definizione della linea di costa, delle “acque adibite alla balneazione”, delle “acque non controllate” e di quelle “non adibite alla balneazione” (come di seguito meglio dettagliate) è stata effettuata utilizzando come base dati la Carta Tecnica Regionale.

Come anticipato nel precedente paragrafo, nel 2026 è stato effettuato un aggiornamento della linea di costa sulla base del dato cartografico reso disponibile dal Geoportale della Sardegna. L’incremento di risoluzione del nuovo strato informativo cartografico ha determinato un aumento della lunghezza dei singoli tratti. Pertanto, la somma dei tratti “adibiti alla balneazione”, di quelli “non controllati” e di quelli “non adibiti alla balneazione” passa dal precedente valore pari a circa 2'200 km all’attuale valore pari a circa 2'493 km, secondo la ripartizione di seguito dettagliata.

Acque adibite alla balneazione – circa 1'553 km

- **Allegato 1 -** Elenco delle Acque di Balneazione;
- **Allegato 2 -** Elenco dei tratti comunali delle Acque di Balneazione;
  - *Allegato 2a* - acque di balneazione ordinate per NUMIND;
  - *Allegato 2b* - acque di balneazione ordinate per Provincia/Comune.

Acque non controllate - circa 372 km

- **Allegato 3 - *Acque non controllate***: tratti di costa potenzialmente balneabili (perché privi di pressioni) ma non controllati perché difficilmente raggiungibili (costa a picco sul mare, isolette aventi perimetro maggiore o uguale a 300 m e scogli).

Acque non adibite alla balneazione - circa 568 km

- **Allegato 4:**
  - ***Zona di riserva integrale***: zone A, “riserva integrale”, delle Aree Marine Protette – lunghezza 89,30 km;
  - ***Aree di foce***: tratti di costa prossimi a foci di corsi d’acqua e/o sbocchi a mare di altri corpi idrici, che, per le pressioni antropiche esistenti su questi ultimi, sono vietate alla balneazione – lunghezza 51,30 km;
  - ***Zone portuali***: tratti di costa in corrispondenza delle aree portuali, e prossimi a queste, in cui, sia per questioni igienico-sanitarie che per la sicurezza dei bagnanti (traffico di imbarcazioni), è vietata la balneazione – lunghezza 238,10 km;

- ***Zone interdette per scarico***: tratti di costa interdetti alla balneazione per motivi igienico-sanitari, perché potenzialmente interessabili, direttamente o indirettamente, da scarichi di impianti di trattamento di reflui – lunghezza 40,00 km;
- ***Zone interdette permanentemente per altri motivi***: tratti di costa vietati alla balneazione per motivi diversi da quelli sopra elencati, e riconducibili alle tipologie "zone militari", "zone industriali", "instabilità della costa" – lunghezza 149,00 km.

I tratti sopra richiamati possono essere consultati sia attraverso il portale regionale sulla balneazione che tramite il Sistema Informativo CeDoc più sopra descritto.

L'elenco delle acque di balneazione di cui all'Allegato 1 contiene, tra l'altro, per ciascuna di esse, le coordinate di inizio e termine dell'acqua di balneazione stessa. Poiché ciascuna acqua di balneazione può ricadere a cavallo di più ambiti amministrativi comunali, è stato elaborato l'Allegato 2 contenente il medesimo elenco delle acque di balneazione, in cui sono stati identificati, per ciascuna di esse, i singoli tratti ricadenti in ciascun Comune. Tale allegato è prodotto con due tabelle ordinate rispettivamente per codice NUMIND (*Allegato 2a*) e per Provincia/Comune (*Allegato 2b*).

3.4. Programma di Monitoraggio

Il programma di monitoraggio, da condurre secondo le specifiche previste dal D.lgs. n. 116/08, prevede il controllo dei parametri riportati nell'Allegato I dello stesso, attraverso un campionamento, definito dal calendario di monitoraggio, per ciascuna acqua di balneazione, per tutta la durata della stagione balneare che, per la Sardegna, in accordo con l'art. 2 del D.lgs. n. 116/08, ha inizio e termine rispettivamente nelle date 1 maggio e 30 settembre, ad eccezione di due acque site nel Comune di Villaputzu, relative alla spiaggia Murtas, nelle quali ha inizio in data 1 giugno.

In accordo con quanto contenuto nell'Allegato IV del citato D.lgs. n. 116/08, è previsto un campionamento da effettuare poco prima dell'inizio della stagione balneare.

I campionamenti pre-stagionali rientrano a tutti gli effetti nell'algoritmo di classificazione e, secondo precise indicazioni ricevute dal Ministero della Salute, tali campionamenti, devono essere effettuati in data compresa tra il 7 ed il 30 aprile. I campioni pre-stagionali, in caso di superamento dei limiti stabiliti dal D.M. 30 marzo 2010, potranno essere sostituiti da successivi campionamenti suppletivi, senza che per essi vengano applicate le limitazioni di cui all'art. 6 comma 5 del D.Lgs n. 116/08 (il superamento può non essere di breve durata e la sostituzione non rientra nel conteggio del numero massimo di sostituzioni effettuabili, descritto al successivo *Cap. 4.1.2. Inquinamento di breve durata*). Per le finalità connesse all'apertura alla balneazione ed ai fini della classificazione di fine stagione verrà utilizzato, pertanto, il

campione pre-stagionale prelevato più prossimo alla data di avvio della stagione balneare a prescindere dal fatto che questo sia routinario o suppletivo.

In attuazione di quanto riportato nel citato Allegato IV, il Programma di Monitoraggio prevede, inoltre, che le date di prelievo siano distribuite nell'arco di tutta la stagione balneare e che l'intervallo tra le date di due prelievi consecutivi non superi la durata di 31 giorni per tutto il periodo di monitoraggio (semestre aprile-settembre). È altresì consentito un ritardo massimo di 4 giorni dalla data indicata in calendario.

Il soggetto preposto alle attività di redazione e di attuazione del Programma di Monitoraggio, come previsto dalla L.R. n. 6 del 18/05/2006 e s.m.i., è l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS).

Il calendario dei prelievi da effettuare per la stagione balneare 2026 viene trasmesso dall'ARPAS al Ministero della Salute secondo le modalità ed i tempi previsti dalla norma. Le date del Programma di Monitoraggio sono riportate nell'Allegato 5 alla presente Circolare mentre nell'Allegato 7 sono contenute le coordinate dei punti di campionamento. L'ubicazione di tali punti rispetta i requisiti di cui alla vigente normativa ed i campionamenti ad essi associati devono essere rappresentativi dell'intera acqua di balneazione. Per tali motivi le coordinate dei punti di campionamento indicati nel citato Allegato sono da intendersi indicative e, pertanto, nel rispetto dei requisiti normativi di base sopra richiamati i punti di prelievo potranno subire temporanei spostamenti nei casi in cui per eventi meteo (o altre cause di forza maggiore non meglio definite) dovessero presentarsi delle modifiche nella linea di costa, nelle foci, nel fondale marino, etc.
I prelievi dovranno essere eseguiti, secondo le modalità previste dall'Allegato D del Decreto attuativo 30 marzo 2010 e s.m.i., non potranno essere effettuati in data antecedente a quella del calendario né potranno essere svolti con un ritardo di oltre 4 giorni dalla data prevista (art. 6 del D.lgs. 116/08).

In presenza di situazioni particolari, tali da rendere impossibile effettuare i prelievi entro i 4 giorni dalla data prevista (quali, ad esempio, avverse condizioni meteo marine), il campionamento dovrà avvenire il primo giorno utile, cessate le cause ostative. **Tale posticipazione dovrà essere sempre giustificata e supportata da idonea documentazione**, tempestivamente trasmessa tramite posta elettronica ai seguenti indirizzi:

Ministero della Salute

- PEC dgprev@postacert.sanita.it
- E-MAIL a.salvatore@sanita.it
  fulvio.ferrara@iss.it

Regione - Autorità di Bacino

- PEC pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it

- E-MAIL info.balneazione@regione.sardegna.it

Sindaco del Comune interessato:

PEC
E-MAIL

Inoltre, nei casi in cui dovessero manifestarsi fenomeni di inquinamento tali da determinare o far presumere un rischio per la salute, le autorità competenti informate a riguardo (anche a seguito di segnalazione pervenuta da parte dei cittadini) dovranno:

- avvisare tempestivamente le strutture sanitarie preposte, il Comune territorialmente competente e l'ARPAS (arpas@pec.arpa.sardegna.it);
- avvisare tempestivamente l'Amministrazione regionale agli indirizzi PEC ed e-mail più sopra richiamati;
- provvedere all'attuazione delle misure di gestione previste dall'art. 10 del D.lgs. n. 116/08, ivi compresa l'informazione al pubblico;
- avvisare tempestivamente la Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza ambientale della Presidenza della Regione - CFVA
  - PEC cfva.direzione@pec.regione.sardegna.it
  - E-MAIL cfva.direzione@regione.sardegna.it
- avvisare tempestivamente le Capitanerie di Porto territorialmente competenti;
- apporre un divieto temporaneo di balneazione, se necessario.

In concomitanza con il campionamento dei parametri microbiologici, dovranno altresì essere rilevati, secondo le modalità dell'allegato D del Decreto attuativo 30 marzo 2010 e s.m.i., i seguenti parametri:

- temperatura dell'aria
- temperatura dell'acqua
- vento
- stato del mare
- corrente superficiale
- condizioni meteorologiche

Inoltre, anche al fine della definizione dei profili delle acque di balneazione, ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 116/08 ed a tutela della salute pubblica, le autorità competenti, nell'ambito dell'attività di monitoraggio, e/o i soggetti interessati (ivi compresi anche i cittadini) sono tenuti a comunicare alla Regione - Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna, Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, all'ARPAS ed al Comune interessato, le informazioni di cui agli artt. 10, 11 e 12 del succitato Decreto e, in particolare:

- segnalazioni di proliferazione cianobatterica (si veda il paragrafo successivo);

- segnalazioni di proliferazione di macroalghe e fitoplancton - *Ostreopsis ovata* (si veda il paragrafo successivo);
- segnalazioni di altri inquinanti, valutabili attraverso l'ispezione visiva, quali reflui e/o rifiuti liquidi in genere recapitanti a mare, residui bituminosi, vetro, plastica, gomma, ecc.

Le autorità competenti (e in particolare Comuni, ARPAS, Province, Gestore del Servizio idrico integrato, Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna, etc.), ricevute le eventuali segnalazioni, sono tenute, ciascuna per quanto di propria competenza, all'adozione delle misure di gestione di cui agli articoli 10, 11 e 12 del D.lgs. 116/08 ed all'attuazione di quanto previsto dal D.M. 30 marzo 2010 e dal D.M. 19 aprile 2018.

3.4.1. Modifiche introdotte dal D.M. 19 aprile 2018 al D.M. 30 marzo 2010

Il Decreto del Ministero della Salute del 19 aprile 2018 introduce delle importanti modifiche al Decreto del 30 marzo 2010, le cui principali vengono di seguito sinteticamente richiamate:

- trasmissione al Ministero della Salute delle Ordinanze Sindacali di divieto e delle eventuali revoche da effettuarsi direttamente a carico dei Comuni, per via telematica, attraverso il Portale sopra citato;

  I Comuni devono trasmettere per via telematica i provvedimenti di divieto e di eventuale revoca del divieto di balneazione non appena ricevuta la comunicazione dell'ARPAS, tramite una specifica funzionalità del Portale Acque del Ministero della Salute, secondo le modalità operative definite con provvedimento congiunto della Direzione Generale della prevenzione sanitaria e della Direzione Generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica del Ministero della Salute, da pubblicare sul sito istituzionale del predetto Ministero.

- adozione dei criteri di monitoraggio indicati nelle linee guida per fioriture algali e cianobatteri, pubblicate dall'Istituto Superiore di Sanità nei rapporti Istisan 14/19 e 14/20.

  Qualora il profilo delle acque di balneazione indichi un potenziale di proliferazione cianobatterica o di macroalghe, fitoplancton o fitobentos marino, l'ARPAS garantisce un monitoraggio adeguato per consentire un'individuazione tempestiva dei rischi per la salute, secondo quanto di seguito riportato:

  - *Ostreopsis cf ovata*: "linee guida per la gestione delle fioriture negli ambienti marino costieri in relazione a balneazione e altre attività ricreative", pubblicate dall'Istituto Superiore di Sanità nel rapporto Istisan n. 14/19 e successivi aggiornamenti, consultabili sul sito web https://www.iss.it/;

- Cianobatteri: “linee guida per la gestione delle fioriture di cianobatteri nelle acque di balneazione”, pubblicate dall’Istituto Superiore di Sanità nel rapporto Istisan n. 14/20 e successivi aggiornamenti, consultabili sul sito web https://www.iss.it/;
- Monitoraggio ambientale: protocolli operativi realizzati dall’Istituto Superiore di Sanità per la protezione e la ricerca ambientale in collaborazione con le Agenzie regionali di protezione ambientale consultabili sul silo web https://www.isprambiente.gov.it/it.

Le informazioni ed i documenti di cui sopra sono resi disponibili e consultabili tramite web a partire dalla home page del sito dell’Autorità di Bacino dedicato alla balneazione disponibile all’indirizzo https://autoritadibacino.regione.sardegna.it/monitoraggio/balneazione o direttamente al seguente link dedicato agli Aggiornamenti Normativi.

L’ARPAS, anche a seguito di eventuali segnalazioni per le tematiche di cui sopra, dovrà trasmettere tutte le informazioni ai diversi soggetti competenti e/o interessati, ivi compresa la Regione Autonoma della Sardegna - Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna, Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, ed informare il Sindaco del Comune interessato sulle problematiche eventualmente presentatesi e sui risultati ottenuti dagli approfondimenti.

4. BALNEABILITÀ E MISURE DI GESTIONE

I D.M. 30 marzo 2010 e 19 aprile 2018 definiscono i criteri per determinare, nel corso della stagione balneare, i divieti di balneazione. In particolare, il D.M. 30 marzo 2010 fissa, nell’Allegato A, i valori limite relativi ai parametri *Escherichia coli* ed Enterococchi intestinali mentre il D.M. 19 aprile 2018, attraverso le linee guida più sopra citate (rapporti ISTISAN 14/19 e 14/20) individua le *Fasi del piano di sorveglianza e le azioni da intraprendere nelle aree ad elevato e medio rischio di fioritura di Ostreopsis cf. ovata e di cianobatteri*.

La Regione Autonoma della Sardegna, attraverso l’ARPAS, provvede affinché il monitoraggio dei suddetti parametri venga effettuato secondo le procedure e le modalità previste dall’Allegato V del D.lgs. 116/2008 e dai decreti attuativi (D.M. 30 marzo 2010 e D.M. 19 aprile 2018).

Nel corso della stagione balneare devono essere effettuati i campionamenti secondo il calendario di monitoraggio (campionamenti routinari). Nei casi in cui dovessero presentarsi dei superamenti dei limiti nelle analisi routinarie o delle situazioni inaspettate (sulla base di evidenze e/o segnalazioni, anche da parte di terzi, ivi compresi i cittadini) che potenzialmente potrebbero mettere a rischio la salute dei bagnanti, l’ARPAS dovrà effettuare dei sopralluoghi e dei campionamenti non previsti dal calendario di monitoraggio

(campionamenti suppletivi) e, se ritenuto opportuno, anche su punti di prelievo non inclusi nella rete di monitoraggio (analisi fuori rete di monitoraggio), al fine di verificare la reale presenza e l'estensione del fenomeno.

4.1. Superamento dei limiti e divieto temporaneo alla balneazione

4.1.1. Limiti di cui all'Allegato A del D.M. 30 marzo 2010

Nel caso in cui si verifichi, durante la stagione balneare, il superamento dei limiti dei parametri microbiologici (Fuori Norma) di cui all'Allegato A del D.M. 30 marzo 2010, sia a seguito di campionamenti routinari che a seguito di campionamenti suppletivi, dovranno essere attivate le seguenti misure di gestione.

I. Il Dipartimento dell'ARPAS, competente per territorio interessato, inserisce tempestivamente i dati relativi al "Fuori Norma" nell'omonima sotto-sezione della sezione "Analisi" del NSIS, utilizzando l'apposito template predisposto dal Ministero. Contestualmente, il medesimo Dipartimento comunica formalmente il superamento dei limiti dei parametri microbiologici, possibilmente tramite posta elettronica certificata, alla Regione, al CFVA, al Comune (o ai Comuni, qualora l'acqua di balneazione interessi più Amministrazioni), alle strutture sanitarie, alle Capitanerie di Porto territorialmente competenti, ed al Ministero della Salute. Per tale comunicazione dovrà essere utilizzato il modello riportato nell'Allegato 6a "Modello comunicazione di fuori norma balneazione" o nell'Allegato 6b "Modello comunicazione Fuori Norma generico" (da utilizzare nei casi in cui non vi sia da emettere una ordinanza di divieto alla balneazione), avendo cura di indicare *"le possibili cause che potrebbero aver determinato il superamento dei limiti di norma"*. L'invio delle comunicazioni inerenti ai Fuori Norma ed ai relativi rientri entro i limiti dovrà avvenire a prescindere dal fatto che l'area interessata sia già sottoposta o meno a divieto di balneazione.

   Le comunicazioni di cui sopra dovranno essere trasmesse al Ministero ed alla Regione attraverso posta elettronica ai seguenti indirizzi:

   Ministero della Salute
   - PEC dgprev@postacert.sanita.it
   - E-MAIL a.salvatore@sanita.it
     fulvio.ferrara@iss.it

   Regione
   Autorità di Bacino
   - PEC pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it
   - E-MAIL info.balneazione@regione.sardegna.it

   CFVA

- PEC cfva.direzione@pec.regione.sardegna.it
- E-MAIL cfva.direzione@regione.sardegna.it

II. Il Sindaco del Comune interessato, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del D.M. 30 marzo 2010 e del D.M. 19 aprile 2018, nel caso non risulti precedentemente chiusa alla balneazione con proprio provvedimento, deve emettere un'ordinanza di divieto temporaneo alla balneazione per tutta l'area di pertinenza del punto di campionamento ricadente nell'ambito amministrativo di propria competenza ed informare, in maniera tempestiva, i bagnanti mediante segnali di divieto ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 116/08. Tali Ordinanze dovranno essere trasmesse al Ministero, alla Regione, al CFVA, alle Capitanerie di Porto territorialmente interessate, alle Strutture Sanitarie ed all'ARPAS, secondo le modalità previste nella presente Circolare. Le Strutture Sanitarie, il CFVA e le Capitanerie di Porto territorialmente interessate, ciascuna nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, forniranno un supporto in materia di verifica di adozione delle Ordinanze Sindacali di divieto alla balneazione (ai sensi della normativa più sopra richiamata) e della relativa applicazione.

III. L'ARPAS esegue i campionamenti di verifica ritenuti necessari per l'accertamento dell'eventuale persistenza dell'inquinamento o del rientro entro i limiti previsti dall'allegato A del D.M. 30 marzo 2010. Quindi essa valuta ed identifica le cause che hanno dato origine all'inquinamento e comunica sempre l'esito delle analisi al Comune, alla Regione ed al Ministero della Salute, secondo le modalità sopra riportate.

A seguito dell'accertamento potranno verificarsi i seguenti casi:

- Il campionamento di verifica di cui sopra da esito favorevole. Il Sindaco, a seguito della comunicazione ricevuta dall'ARPAS, provvederà ad emettere l'Ordinanza di revoca della chiusura temporanea dell'acqua di balneazione. Tale Ordinanza dovrà essere trasmessa al Ministero, alla Regione al CFVA, alle Capitanerie di Porto territorialmente interessate, alle Strutture Sanitarie ed all'ARPAS, secondo le modalità previste nella presente Circolare;
- Il campionamento di verifica di cui sopra conferma l'esito sfavorevole. Il provvedimento di chiusura temporanea NON potrà essere revocato, se non al primo esito favorevole di un campionamento suppletivo o routinario.

4.1.2. Inquinamento di breve durata

L'articolo 2 della Direttiva 2006/7/CE al punto 8) definisce l'inquinamento di breve durata come un inquinamento microbiologico che "*non influisce sulla qualità delle acque di balneazione per più di 72 ore circa dal momento della prima incidenza sulla qualità delle acque di balneazione*".

Sulla base di precise indicazioni avute dal Ministero della Salute, è da considerare inquinamento di breve durata ogni superamento che rientri nei limiti di norma entro il terzo giorno successivo alla data di rilevamento del fuori norma.

In tal caso, a seguito del campionamento che certifica l'inquinamento di breve durata, per le finalità di cui all'art. 6, comma 5 (ovvero l'eventuale sostituzione del campionamento routinario sfavorevole ai fini della classificazione della qualità delle acque), **l'ARPAS dovrà effettuare un ulteriore campionamento, secondo le modalità di cui all'allegato IV del D.lgs. n. 116/08, entro i 7 giorni successivi alla data del citato campionamento favorevole e tale campione sostituirà quello routinario sfavorevole ai fini della classificazione**.

Secondo quanto previsto dall'All. II del D.lgs. n. 116/08, il numero di campioni scartati a norma dell'articolo 6, comma 5, del citato D.lgs. n. 116/08, a causa dell'inquinamento di breve durata durante l'ultimo periodo di valutazione (di norma il quadriennio utilizzato per la classificazione) dovrà rappresentare non più del 15% del totale dei campioni previsti nel calendario di monitoraggio fissato per quel periodo.

Allo scopo di tutelare la salute pubblica, la procedura di sostituzione del campione routinario sfavorevole potrà essere effettuata, ai fini della classificazione, per una data acqua di balneazione, una sola volta nell'arco della medesima stagione balneare.

Non rientrano nella casistica descritta dal presente paragrafo i campionamenti pre-stagionali.

Prima dell'inizio della stagione balneare, i Comuni con acque di balneazione aventi un divieto stagionale alla balneazione (di norma per effetto degli esiti della classificazione nell'anno precedente), potranno, ove interessati, inviare all'ARPAS ed all'ADIS una comunicazione avente ad oggetto la preliminare richiesta di campionamento suppletivo delle proprie acque interdette nei casi in cui, nell'arco della stagione balneare, dovessero presentare superamenti dei limiti di norma. A corredo della eventuale richiesta dovrà essere allegata apposita documentazione attestante le significative ripercussioni socio-economiche negative connesse allo stato di qualità delle acque, nonché una descrizione delle misure di gestione attuate per la rimozione delle cause di inquinamento e/o per la tutela dei bagnanti. Ove ritenuto opportuno, sarà cura di ARPAS, sentita l'ADIS, provvedere ad eseguire il campionamento suppletivo entro le 72 ore (e

precisamente entro e non oltre il terzo giorno dalla data del superamento) e l'ulteriore campionamento entro i successivi 7 giorni ai fini della sostituzione del campione routinario sfavorevole.

4.1.3. Proliferazione cianobatterica o di macroalghe, fitoplancton o fitobentos marino

L'ARPAS, in attuazione di quanto previsto all'art. 1 comma 1 del D.M. 19 aprile 2018, sulla base dei profili delle acque di balneazione ed in tutti i casi in cui ritenga possa aversi un potenziale di proliferazione cianobatterica o di macroalghe, fitoplancton o fitobentos marino, come più sopra indicato, dovrà provvedere ad effettuare un monitoraggio adeguato per consentire un'individuazione tempestiva dei rischi per la salute in accordo con quanto previsto dalle linee guida per l'*Ostreopsis cf ovata*[1], per i Cianobatteri[2] e dai protocolli operativi realizzati dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS) in collaborazione con le Agenzie regionali di protezione ambientale consultabili sul sito web https://www.iss.it/, oppure nel sito dell'Autorità di Bacino della Sardegna dedicato alla balneazione disponibile all'indirizzo web https://autoritadibacino.regione.sardegna.it/monitoraggio/balneazione o direttamente al seguente link dedicato agli Aggiornamenti Normativi.

L'ARPAS dovrà, inoltre, garantire l'attuazione delle "Fasi del piano di sorveglianza e azioni da intraprendere nelle aree ad elevato e medio rischio di fioritura di *Ostreopsis cf. ovata* e cianobatteri" di cui alle citate linee guida.

4.2. Comunicazioni

Il Comune, in attuazione di quanto previsto dal D.M. 30 marzo 2010 e dal D.M. 19 aprile 2018 ed in accordo con quanto previsto dall'art. 15 del D.lgs. n. 116/08, non appena ricevuta la comunicazione dalle strutture tecniche dell'ARPAS, predispone e trasmette i provvedimenti formali di divieto ed eventuale revoca al Ministero della Salute ed alla Regione, attraverso le seguenti modalità:

Ministero della Salute

PORTALE ACQUE Sistema Informativo NSIS (https://nsis.sanita.it)

- PEC dgprev@postacert.sanita.it
- E-MAIL a.salvatore@sanita.it
  fulvio.ferrara@iss.it

[1] "*Ostreopsis cf ovata*: linee guida per la gestione delle fioriture negli ambienti marino costieri in relazione a balneazione e altre attività ricreative", pubblicate dall'Istituto superiore di sanità nel rapporto Istisan n. 14/19 e successivi aggiornamenti, consultabili sul sito web https://www.iss.it/.

[2] "Cianobatteri: linee guida per la gestione delle fioriture di cianobatteri nelle acque di balneazione", pubblicate dall'Istituto superiore di sanità nel rapporto Istisan n. 14/20 e successivi aggiornamenti, consultabili sul sito web https://www.iss.it/.

Regione
Autorità di Bacino

- PEC pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it
- E-MAIL info.balneazione@regione.sardegna.it

CFVA

- PEC cfva.direzione@pec.regione.sardegna.it
- E-MAIL cfva.direzione@regione.sardegna.it

ARPAS

- PEC arpas@pec.arpa.sardegna.it

La medesima documentazione deve, inoltre, essere trasmessa anche alle Strutture Sanitarie ed alle Capitanerie di Porto territorialmente competenti. Nei richiamati provvedimenti devono essere indicate le ragioni del divieto.

Il Comune, inoltre, nei casi in cui dovessero manifestarsi fenomeni di inquinamento tali da determinare o far presumere un rischio per la salute (anche a seguito di informazione pervenuta da parte dei cittadini), dovrà provvedere all'attuazione delle misure di gestione previste dall'art. 10 del D.lgs. n. 116/08, ivi compresa l'informazione del pubblico e, se necessario, dovrà apporre un divieto temporaneo di balneazione.

Le autorità competenti, inoltre, provvedono affinché vengano adottate misure di gestione tempestive e adeguate qualora emergano situazioni inaspettate potenzialmente in grado di determinare un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti.

Tutti i provvedimenti sopra citati dovranno essere trasmessi secondo le modalità precedentemente richiamate.

4.2.1. Delimitazione dei divieti temporanei nel corso della stagione balneare

Nei casi di divieto temporaneo, previa emanazione di relativa Ordinanza Sindacale all'intera acqua di balneazione, l'ARPAS valuta l'opportunità di proporre al Servizio tutela e gestione delle risorse idriche una limitazione del divieto ad un tratto dell'acqua di balneazione, attraverso una serie di campionamenti, nei giorni successivi alla manifestazione dell'evento inquinante, in punti di controllo significativi a distanza crescente dal punto di prelievo, per meglio delimitare, eventualmente, l'area interessata dal fenomeno inquinante.

A seguito del parere positivo del STGRI, l'ARPAS dovrà comunicare al Sindaco interessato, al CFVA ed alle Capitanerie di Porto territorialmente competenti, gli esiti degli approfondimenti e proporre la modifica

dell'ordinanza già emessa al fine di limitare l'area interdetta al tratto effettivamente interessato dal fenomeno inquinante.

A seguito della eventuale delimitazione dell'area da interdire, l'ARPAS deve analizzare le cause del superamento del valore limite, trasmettere apposita relazione al citato Servizio tutela e gestione delle risorse idriche che deve valutare se opportuno suddividere o raggruppare le acque di balneazione ed aggiornare i relativi profili, secondo i criteri di cui al D.lgs. n. 116/08.

La serie di campionamenti effettuati per la eventuale delimitazione del tratto inquinato deve essere inserita dall'ARPAS nell'apposita sotto sezione "Analisi fuori rete di monitoraggio" del Sistema Informativo NSIS del Ministero della Salute.

4.3. Situazione anomala (art. 2 comma 1 punto g) D.lgs. n. 116/08

Nel caso in cui si verifichi una situazione anomala, definita dal D.lgs. 116/08 come "*evento o serie di eventi con impatto sulla qualità delle acque di balneazione e il cui verificarsi è previsto in media non più di una volta ogni quattro anni*", devono essere attivate le seguenti procedure:

- l'ARPAS segnala la situazione anomala rilevata al Comune e, per conoscenza, al Ministero della Salute, alla Regione, al CFVA e, con riferimento alle competenti aree territoriali, alle Capitanerie di Porto ed alle strutture sanitarie. Analoga segnalazione dovrà essere effettuata dal Comune nei casi in cui dovesse rilevare situazioni anomale;
- il Comune informa i bagnanti, in maniera tempestiva, anche attraverso web o altri sistemi di comunicazione, sulla durata e sulle cause delle situazioni anomale, adottando, ove necessario, anche i provvedimenti di chiusura alla balneazione;
- il Programma di Monitoraggio può essere sospeso e ripreso alla fine della situazione anomala, prelevando nuovi campioni in sostituzione di quelli mancanti a causa della situazione medesima; le eventuali sospensioni dei campionamenti da parte dell'ARPAS devono essere preventivamente concordate col Servizio tutela e gestione delle risorse idriche;
- l'ARPAS trasmette tempestivamente alla Regione l'informazione sulle eventuali situazioni anomale per le finalità inerenti alla compilazione della tabella 3 dell'Allegato F del Decreto 30 marzo 2010 e s.m.i.

5. PROFILI DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE

La Regione Autonoma della Sardegna predispone e aggiorna, ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 116/08, i **Profili delle acque di balneazione** e li trasmette al Ministero della Salute entro il termine previsto dalle norme. A tal fine sono state utilizzate le informazioni fisiche, geografiche e idrologiche sia delle acque di balneazione che delle acque superficiali afferenti, nonché le informazioni sulla presenza di fonti di inquinamento (pressioni) e le misure volte alla rimozione delle cause di inquinamento ed al miglioramento delle acque di balneazione, derivanti, tra l'altro, dai Sistemi Informativi sopra richiamati predisposti dal Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, anche in attuazione della Direttiva 2000/60/CE.

Le informazioni relative all'analisi delle pressioni, condotta in attuazione della richiamata Direttiva 2000/60/CE, sono contenute nel "Riesame e Aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sardegna" (disponibile all'indirizzo https://autoritadibacino.regione.sardegna.it/) approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Sardegna con Deliberazione n. 2 del 11 febbraio 2022 e mediante DPCM del 7 giugno 2023.

Il quadro conoscitivo relativo ai profili delle acque di balneazione viene completato attraverso il coinvolgimento dei Comuni ed il supporto delle Province e dell'ARPAS. Le amministrazioni Comunali provvedono, per quanto di propria competenza, al completamento delle informazioni necessarie per la redazione dei Profili delle Acque di Balneazione, attraverso le schede precompilate disponibili all'indirizzo internet ad accesso riservato https://www.sardegnacedoc.it/balneazione/login, i cui contenuti sono consultabili attraverso i link riportati alla voce "Profili acque di balneazione" presente nella sezione "Programma di Monitoraggio" del portale regionale della balneazione https://www.sardegnaambiente.it/balneazione/.

I Profili così predisposti vengono costantemente aggiornati dal Servizio tutela e gestione delle risorse idriche e, per le parti di competenza, dai Comuni interessati, anche a seguito di informazioni riguardanti le acque di balneazione che dovessero pervenire nell'arco della stagione balneare.

6. MODIFICA DELLA LISTA DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE

Le Amministrazioni Comunali, l'ARPAS, i cittadini, ecc., sia direttamente che attraverso il dialogo con le amministrazioni stesse, che intendono proporre l'istituzione di una nuova acqua di balneazione o l'eliminazione/modifica di un'acqua di balneazione esistente, possono formulare delle proposte specificandone i motivi, inviando la richiesta al Servizio tutela e gestione delle risorse idriche ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

- PEC pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it
- E-MAIL info.balneazione@regione.sardegna.it

Le eventuali proposte inerenti alla nuova istituzione, alla modifica e/o all'eliminazione di un'acqua di balneazione dall'elenco esistente, devono essere **comunicate entro il 30 novembre** di ogni anno al fine di permettere al Servizio tutela e gestione delle risorse idriche di effettuare delle valutazioni in merito. Il citato Servizio deve quindi valutare, sentiti gli organi centrali e di concerto con l'ARPAS e gli Enti locali territorialmente competenti, le fattibilità tecnico-economiche derivanti dalle modifiche proposte, al fine di aggiornare l'elenco delle acque di balneazione e predisporre il programma di monitoraggio per la stagione successiva.

Nelle acque di balneazione di nuova istituzione, ai fini della prima valutazione di qualità, ai sensi dell'art.7 del D.lgs. 116/08, devono essere effettuati 16 campionamenti rappresentativi del periodo aprile – settembre, nell'arco di una o più stagioni balneari consecutive.

7. INFORMAZIONE AL PUBBLICO E COMUNICAZIONI

Il D.lgs. n. 116/08, recependo le Direttive Comunitarie che prevedono l'accesso alle informazioni ambientali e la partecipazione del pubblico all'elaborazione di piani e programmi in materia ambientale, contiene disposizioni precise sulle informazioni che devono essere fornite al pubblico in merito alla qualità delle acque di balneazione.

Tutte le autorità coinvolte in materia (tra le quali si citano il Ministero della Salute, la Regione, le Province, i Comuni, l'ARPAS, etc.), ciascuna per quanto di propria competenza, assicurano al pubblico la possibilità di partecipare attivamente anche alla definizione o revisione degli elenchi delle acque di balneazione attraverso suggerimenti, osservazioni o reclami.

Il Ministero della Salute fornisce le informazioni al pubblico attraverso l'attivazione del sito internet https://www.portaleacque.salute.gov.it/PortaleAcquePubblico/, nel quale sono riportati, georeferenziati, i dati sulla qualità delle acque di balneazione trasmessi dalla Regione.

La Regione Autonoma della Sardegna, per quanto di propria competenza, fornisce le informazioni al pubblico tramite il portale appositamente realizzato, raggiungibile sia direttamente all'indirizzo https://www.sardegnaambiente.it/balneazione/, sia attraverso la home page del sito dell'Autorità di Bacino dedicato alla balneazione https://autoritadibacino.regione.sardegna.it/monitoraggio/balneazione alla sezione tematica "monitoraggio".

Attraverso il citato Sistema Informativo CeDoc, in cui sono visibili all'indirizzo https://cedoc-webgis.regione.sardegna.it, sono inoltre rese disponibili le informazioni principali inerenti alle acque di balneazione, ai punti di campionamento, alla qualità delle acque ed ai certificati analitici relativi alle analisi dei campionamenti del monitoraggio.

I Comuni, ai sensi dell'art.15 del D.lgs. n. 116/08, hanno un ruolo primario per quanto riguarda l'informazione al pubblico e, pertanto, devono mettere a disposizione, con tempestività, anche durante la stagione balneare, in punti facilmente accessibili e nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione (percorsi pedonali di accesso a spiaggia e mare, eventuale punto di informazione o ufficio turistico della spiaggia, accesso allo stabilimento balneare, etc.) le seguenti informazioni:

- elenco delle acque di balneazione di pertinenza
- durata della stagione balneare
- calendario di monitoraggio
- ubicazione del punto di prelievo

- classificazione preliminare di qualità
- eventuale divieto di balneazione temporaneo: cause e durata
- eventuali presenze di proliferazione algale attestate dalle strutture tecniche preposte al controllo
- risultati dei monitoraggi degli anni precedenti
- indicazioni delle fonti da cui reperire informazioni più dettagliate (sito Internet del Comune, della Regione, referenti locali, ecc.).

Tali informazioni devono essere contenute in **apposita cartellonistica** il cui formato, condiviso a livello nazionale, è reso disponibile dalla Regione Autonoma della Sardegna attraverso il citato portale della balneazione.

Sono, inoltre, di competenza comunale, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n. 116/08:

a) la delimitazione, prima dell'inizio della stagione balneare, delle acque non adibite alla balneazione e delle acque permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio;

b) la delimitazione delle zone vietate alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare si verifichi una situazione inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;

c) la revoca dei provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni di cui alle lettere a) e b);

d) l'apposizione di segnaletica che indichi i divieti di balneazione, nelle zone interessate, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione;

e) la segnalazione di eventuali previsioni di inquinamento di breve durata, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione.

Per le finalità inerenti alle informazioni ed alle comunicazioni di tempestivo intervento, i Comuni dovranno mantenere costantemente aggiornate la Regione (Servizio Tutela e gestione delle risorse idriche), l'ARPAS, e, se ritenuto opportuno, il CVFA e le Capitanerie di Porto territorialmente competenti, indicando i nominativi dei referenti per le attività in oggetto, i relativi indirizzi e-mail e recapiti telefonici, verificando la correttezza delle informazioni inserite nei profili delle acque di balneazione sopra citati.

A tal proposito è utile osservare che saranno disponibili, in tempo reale, le informazioni relative ad aggiornamenti normativi, eventuali superamenti dei limiti di norma rilevati dall'ARPAS, nonché le Ordinanze di divieto alla balneazione emesse dai Sindaci dei Comuni interessati o altri provvedimenti prescrittivi, nella sezione "Monitoraggi" alla voce "Anno in corso" del sito regionale dedicato alla balneazione https://www.sardegnaambiente.it/balneazione raggiungibile anche attraverso la home page del sito dell'Autorità di Bacino dedicato alla balneazione, alla sezione tematica "monitoraggio".

ELENCO DEGLI ALLEGATI

- Allegato 1 - Elenco Acque di Balneazione
- Allegato 2a - Elenco Acque di Balneazione - Tratti Comunali – Ordinamento per Codice NUMIND
- Allegato 2b - Elenco Acque di Balneazione - Tratti Comunali – Ordinamento per Provincia/Comune
- Allegato 3 - Elenco delle Acque non controllate
- Allegato 4 - Elenco delle Acque non adibite
- Allegato 5 - Calendario di monitoraggio
- Allegato 6a - Modello comunicazione fuori norma e revoca
- Allegato 6b - Modello comunicazione fuori norma generico
- Allegato 7 - Elenco Punti di prelievo
- Allegato 8 – Modello cartellonistica con informazioni base

La presente Circolare sarà pubblicata sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna e sul BURAS.

Direttore Generale dell'Agenzia
Regionale del Distretto Idrografico

Costantino Azzena

P.Signorile/Sett.Monit.Bil.Idr.
M.T.Pintus/Resp.Sett.Monit.Bil.Idr.
P.Botti/Dir.Serv.TGRI

Firmato digitalmente da
COSTANTINO AZZENA
23/04/2026 17:05:54